

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Scut.
1476/13

Sezione Seconda

Il Giudice di Pace, , ha pronunciato la
seguinte

S E N T E N Z A

nella causa civile, iscritta al N. 107573/11 R.G.A.C., avente
per oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art.615 c.1 c.p.c.

T R A

(c.f. _____), nato a Roma il 18.
03.1930 e quì residente, elettivamente domiciliato, presso lo
studio dell'Avv. Dalila LOIACONO, alla Via Val Varaita 8, che
lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'at-
to di citazione;

gpr

- OPPONENTE -

E

ROMA CAPITALE (c.f. 02438750586), in persona del Sindaco pro-
tempore On. Giovanni ALEMANNI, rappresentato e difeso dal Fun-
zionario Delegato Dott.ssa Alessandra DE PASCALIS in virtù di
procura alle liti Rep. n. 7543 - Racc. n. 5201 del 07.12.2011
Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Genzano di Roma, e domi-
ciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, Via del Tem-
pio di Giove n.21;
EQUITALIA SUD S.p.A. (P. I.V.A. 00410080584), con sede in Ro-

ma, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale -
Direzione Regionale Lazio Avv. Maria STRANIERI, elettivamente
domiciliata alla Via Attilio Regolo n. 12/d, presso lo studio
dell'Avv. Riccardo ZACCHIA, che la rappresenta e difende giu-
sta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTI -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

con l'atto di citazione notificato a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R. in data 27.10.2011 pro-
poneva opposizione avverso la cartella di pagamento N.0972011
01526680 45 notificata a mezzo raccomandata A.R. in data 24.
10.2011 eccependo la "prescrizione della pretesa creditoria".
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio:
ROMA CAPITALE contestando "quanto ex adverso dedotto" e chie-
dendo il rigetto della "domanda attorea siccome infondata";
EQUITALIA SUD S.p.A. eccependo "l'inammissibilità dell'opposi-
zione proposta per irritualità del rimedio giuridico azionato
da parte dell'opponente" e, nel merito, chiedeva il rigetto.
Nella prima udienza (13.02.2012) differita ex art.168-bis c.4
c.p.c. l'opponente insisteva nell'accoglimento dell'opposizio-
ne e la Equitalia Sud S.p.A. nel rigetto; indi la causa veni-
va trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa al-
la "inammissibilità dell'opposizione proposta".

L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Occorre considerare che avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie - per violazione al codice della strada - possono essere proposte sia l'opposizione alla sanzione, sia l'opposizione all'esecuzione - seconda che si contesti l'esistenza del credito o l'esistenza del titolo esecutivo - sia infine l'opposizione a gli atti esecutivi quando si deducano vizi formali della cartella (Cass. n. 5871/2007; Cass. n. 9180/2006).

Qualora l'opponente deduca, come nella specie, la prescrizione del diritto all'esazione del credito da parte dell'amministrazione, l'azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo deve essere qualificata come "opposizione all'esecuzione" ex art. 615, c.1, c.p.c.

Nel merito l'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.

Rilevato che la violazione è stata commessa il 22.06.2006 accertata con il verbale n. 13060959731, sotteso alla cartella, oggetto del presente giudizio, notificata in data 24.10.2011; che, pertanto, il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione risulta prescritto essendo decorso il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 cod. strad. e 28 l. n.689/81.

L'accoglimento del motivo sopra esaminato comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti dall'opponente.

La domanda di risarcimento del "danno subito", siccome formulata "nelle conclusioni" e non provata, non può essere accolta.

Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, in ragione della peculiarità della questione trattata, e si distraggono, ex art.93 c.p.c., in favore del difensore dell'opponente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente, pronunciando così provvede:

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,

DICHIARA la prescrizione del diritto all'esazione del credito da parte di Roma Capitale oggetto della cartella di pagamento impugnato;

RIGETTA l'eccezione di "inammissibilità dell'opposizione" perchè infondata.

CONDANNA Roma Capitale e Equitalia Sud S.p.A. in solido al pagamento in favore dell'Avv. Dalila LOIACONO delle spese liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 100,00 per compenso professionale; spese generali, C.P.A. ed I.V.A., ex lege.

Roma, 10 Gennaio 2013

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 15 GEN 2013

IL CANCELLIERE

Arlanna Tapaço

15 GEN. 2013